

**Oggetto**

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) BR supporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 32.

---

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 marzo 2013 — Scheefer/Parlamento**

(Causa F-41/12) (<sup>1</sup>)

*(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato — Motivo legittimo)*

(2013/C 147/63)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Séverine Scheefer (Lussemburgo, Lussemburgo), (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e M. Ecker, agenti)

**Oggetto**

La domanda di annullare la decisione del Parlamento di risolvere il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente e una domanda di risarcimento danni.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Scheefer supporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 38.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'11 marzo 2013 — Marcuccio/Commissione**

(Causa F-17/12) (<sup>1</sup>)

*(«Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa dell'avvocato diversa da quella che figura sull'originale dell'atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta»)*

(2013/C 147/64)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

**Oggetto della causa**

Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al versamento di un importo a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in conseguenza della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità della malattia di cui egli soffre.

**Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Marcuccio supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 33.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013**

**Pepi/ERCEA**

(Causa F-33/12) (<sup>1</sup>)

*(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Agenti contrattuali ausiliari — Assunzione — Inquadramento all'atto dell'assunzione — Articoli 3 bis, 3 ter e 86 del RAA — ERCEA — Norme interne di inquadramento degli agenti contrattuali)*

(2013/C 147/65)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Jean Pepi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)